

COVID-19

Decreto Legge 22 marzo 2021, n. 41, rubricato “Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19”

Il Decreto Legge 22 marzo 2021, n. 41, rubricato “Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19” - di seguito Decreto Sostegni - è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del 22 marzo 2021. Le misure introdotte sono in vigore dal 23 marzo 2021.

Si evidenziano le principali novità introdotte in materia fiscale.

Articolo 1

CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO IN FAVORE DEGLI OPERATORI ECONOMICI E PROROGA DEI TERMINI PER PRECOMPILATA IVA

È stato introdotto un contributo a fondo perduto in favore degli operatori economici¹.

CHI

1. Soggetti con ricavi o compensi **non superiore a 10 milioni di Euro** nel 2019 titolari di Partita IVA, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, che svolgono attività di impresa, arte o professione o che producono reddito agrario (di cui all’art. 32 del TUIR)²;
2. *Start up*;
3. Enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, in relazione allo svolgimento di attività commerciali.

¹ Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all’art. 25, commi da 9 a 14, del Decreto Legge 19 maggio 2020 n. 34 (convertito, con modificazioni dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77) con riferimento alle modalità di erogazione del contributo, al regime sanzionatorio e alle attività di controllo - si vedano le nostre precedenti comunicazioni.

² **NOTA BENE:** è stato superato il riferimento ai Codici ATECO previsti dai precedenti provvedimenti normativi al fine di individuare i soggetti beneficiari del contributo.

ATTENZIONE

Il contributo a fondo perduto non spetta, in ogni caso, ai soggetti la cui attività risulti cessata al 23 marzo 2021, ai soggetti che hanno attivato la partita IVA dopo tale data, agli enti pubblici di cui all'art. 74 del TUIR, nonché ai soggetti di cui all'art. 162-bis del TUIR (i.e. intermediari finanziari e società di partecipazione).

COSA

Viene riconosciuto un contributo a fondo perduto determinato in misura pari all'importo ottenuto applicando una **percentuale** alla differenza tra l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del 2020 e l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del 2019, come segue:

- ✓ **60%** per i soggetti con ricavi e compensi indicati al comma 3 non superiori a 100.000 Euro;
- ✓ **50%** per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 100.000 Euro e fino a 400.000 Euro;
- ✓ **40%** per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 400.000 Euro e fino a 1 milione di Euro;
- ✓ **30%** per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 1.000.000 di Euro e fino a 5.000.000 di Euro;
- ✓ **20%** per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 5.000.000 di Euro e fino a 10.000.000 di Euro.

NOTA BENE

Il contributo a fondo perduto spetta a condizione che l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del 2020 sia inferiore almeno del 30% rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del 2019. Al fine di determinare tali importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni, ovvero di prestazione dei servizi.

Per i soggetti che hanno attivato la Partita IVA a partire dal 1° gennaio 2019, il contributo spetta anche in assenza del citato requisito del calo di fatturato/corrispettivi (i.e. calo del 30% della media mensile del fatturato del 2020 rispetto alla corrispondente media del 2019).

Ai fini della quantificazione del contributo, per detti soggetti la percentuale di calo indennizzabile è applicata al calo della media mensile di fatturato calcolata per i soli mesi successivi a quello di attivazione della partita IVA.

Per tutti i soggetti, compresi quelli che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2020, l'importo del contributo **non può essere superiore a 150.000 Euro** ed è riconosciuto, comunque, **per un importo non inferiore a 1.000 Euro per le persone fisiche e a 2.000 Euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.**

Il contributo a fondo perduto **non** concorre alla formazione della base imponibile delle Imposte sui Redditi, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61³ e 109, comma 5⁴, del TUIR e non concorre alla formazione del valore della produzione netta ai fini IRAP.

Al fine di ottenere il contributo a fondo perduto, i soggetti interessati devono presentare, a pena di decadenza, una istanza all' Agenzia delle Entrate, il cui contenuto è stato definito con il Provvedimento, Prot. n. 77923/2021 del 23 marzo 2021, come modificato dal Provvedimento, Prot. n. 82454/2021 del 29 marzo 2021.

In tale Provvedimento è stato specificato che la trasmissione dell' Istanza può essere effettuata a partire dal giorno **30 marzo 2021 e non oltre il giorno 28 maggio 2021**⁵.

L'erogazione del contributo è effettuata mediante **accredito sul conto corrente** identificato dall' IBAN indicato nell' Istanza, intestato al Codice fiscale del soggetto, persona fisica ovvero persona diversa dalla persona fisica, che ha richiesto il contributo.

In alternativa, a scelta irrevocabile del contribuente, il contributo a fondo perduto è riconosciuto nella sua totalità sotto forma di credito di imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione⁶.

NOTA BENE

Il comma 11 dell' art. 1 **ha abrogato** il contributo a fondo perduto previsto per gli operatori con sede nei centri commerciali e per operatori delle produzioni industriali del comparto alimentare e delle bevande (di cui all' art. 1, commi 14-*bis* e 14-*ter*, del Decreto Legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla Legge 18 dicembre 2020, n. 176 - si vedano le nostre precedenti comunicazioni).

Misure di Aiuto - *Comunicazione della Commissione Europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di Aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», e successive modificazioni.*

³ L'art. 61 del TUIR dispone che gli interessi passivi inerenti all'esercizio di impresa sono deducibili per la parte corrispondente al rapporto tra l'ammontare dei ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito di impresa o che non vi concorrono in quanto esclusi e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi.

⁴ Tale comma prevede che "le spese e gli altri componenti negativi diversi dagli interessi passivi, tranne gli oneri fiscali, contributivi e di utilità sociale, sono deducibili se e nella misura in cui si riferiscono ad attività o beni da cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono a formare il reddito o che non vi concorrono in quanto esclusi [...]".

⁵ In tale arco temporale è possibile, in caso di errore, presentare una nuova istanza in sostituzione dell'istanza precedentemente trasmessa; l'ultima istanza trasmessa sostituisce tutte quelle precedentemente inviate per le quali non è stato già eseguito il mandato di pagamento del contributo, ovvero non sia stato comunicato il riconoscimento del contributo nel caso di scelta di utilizzo dello stesso come credito di imposta.

⁶ **NOTA BENE:** ai fini della compensazione **non si applicano** i limiti di cui all'art. 31, comma 1, del Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78, (in tema di **compensazione dei crediti con debiti, di ammontare superiore a 1.500 Euro, iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori**), all'art. 34 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388 (i.e. **700.000 Euro per ciascun anno solare**), e all'art. 1, comma 53, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (i.e. **limite annuale di 250.000 Euro per i crediti di imposta da indicare nel Quadro RU della Dichiarazione dei Redditi**).

I commi da 13 a 17 dell'art. 1 recano alcune disposizioni relativamente alle misure di Aiuto⁷, di seguito elencate, per le quali rilevano le condizioni e i limiti previsti dalle **Sezioni 3.1** «Aiuti di importo limitato»⁸ e **3.12** «Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti»⁹ della Comunicazione della Commissione Europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19».

Misure di Aiuto

- ❖ artt. 24 (disposizioni in materia di versamento IRAP) 25 (contributo a fondo perduto), 120 (credito di imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro), 129-bis (disposizioni in materia di imposte dirette e di accise nel Comune di Campione d'Italia) e 177 (esenzioni dall'imposta municipale propria-IMU per il settore turistico) del Decreto Legge 19 maggio 2020 n. 34;
- ❖ art. 28 (credito di imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto di azienda) del Decreto Legge n. 34/2020;
- ❖ art. 78, comma 1, (esenzioni dall'imposta municipale propria per i settori del turismo e dello spettacolo) del Decreto Legge 14 agosto 2020 n. 104; art. 78, comma 3, del Decreto Legge 14 agosto 2020 n. 104, limitatamente all'IMU dovuta per il 2021;
- ❖ artt. 1 (Contributo a fondo perduto da destinare agli operatori IVA dei settori economici interessati dalle nuove misure restrittive), 1-bis (Contributo a fondo perduto da destinare agli operatori IVA dei settori economici interessati dalle nuove misure restrittive di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020), 1-ter (Estensione dell'applicazione dell'art. 1 ad ulteriori attività economiche), 8 (Credito di imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda), 8-bis (Credito di imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda per le imprese interessate dalle nuove misure restrittive di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020), 9 (Cancellazione della seconda rata IMU concernente gli immobili e le relative pertinenze in cui si esercitano le attività riferite ai codici ATECO riportati nell'Allegato 1), 9-bis (Cancellazione della seconda rata IMU concernente gli immobili e le relative pertinenze in cui si esercitano le attività riferite ai codici ATECO riportati nell'Allegato 2), 9-ter, comma 1, (Individuazione dei soggetti esenti dal versamento IMU e disposizioni per il sostegno delle imprese di pubblico esercizio) del Decreto Legge 28 ottobre 2020 n. 137;
- ❖ artt. 2 (Contributo a fondo perduto da destinare all'attività dei servizi di ristorazione) e 2-bis (Credito di imposta per canoni di locazione) del Decreto Legge 18 dicembre 2020, n. 172;
- ❖ art. 1, commi 599 (in tema di IMU) e 602 (in materia di credito di imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda) della Legge 30 dicembre 2020, n. 178;
- ❖ commi da 1 a 9 del Decreto Sostegni (i.e. contributo a fondo perduto, in precedenza commentato) e commi 5 e 6 dell'art. 6 del Decreto Sostegni (Riduzione degli oneri delle bollette elettriche e della tariffa speciale del canone RAI).

⁷ Si rimanda alle nostre precedenti Comunicazioni.

⁸ La Comunicazione della Commissione UE, rubricata "Quinta modifica del quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza COVID-19 e modifica dell'allegato della comunicazione della Commissione agli Stati membri sull'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea all'assicurazione del credito all'esportazione a breve termine" - (2021/C 34/06), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale C 34 del 1° febbraio 2021, ha previsto alla Sezione 3.1 che **l'importo complessivo dell'Aiuto non deve superare 1,8 milioni di Euro per impresa** (270.000 Euro per ciascuna impresa operante nel settore della pesca e dell'acquacoltura, ovvero 225.000 Euro per ciascuna impresa operante nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli).

⁹ La Sezione 3.12 prevede un massimale di Aiuto di **10 milioni di Euro per impresa**.

NOTA BENE

Le misure di Aiuto in precedenza elencate, fruite alle condizioni e nei limiti della citata *Sezione 3.1*, possono essere **cumulate** da ciascuna impresa con altri Aiuti autorizzati ai sensi della medesima Sezione.

Per le imprese beneficiarie di tale misure di Aiuto che intendono avvalersi, ove ne ricorrano i presupposti, **anche** della *Sezione 3.12* della citata Comunicazione rilevano le condizioni e i limiti previsti da tale Sezione. A tal fine, le imprese devono presentare un'apposita **autodichiarazione** con la quale attestare l'esistenza delle condizioni previste al Paragrafo 87¹⁰ della Sezione 3.12.

Con un Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze saranno stabilite le relative modalità di attuazione delle disposizioni in esame ai fini della verifica, successivamente all'erogazione del contributo, del rispetto dei limiti e delle condizioni previste dalle *Sezioni 3.1* e *3.12* della Comunicazione 1863 *final* citata.

NOTA BENE

Ai fini delle disposizioni in commento, si applica la definizione di impresa unica ai sensi dei Regolamenti comunitari "*de minimis*" (cfr. Regolamenti n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 e n. 717/2014 della Commissione del 27 giugno 2014 (per i settori della pesca e dell'acquacoltura).

¹⁰ **NOTA BENE:** ai sensi di tale Paragrafo se tali misure (i.e. Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti) costituiscono un Aiuto, la Commissione le considererà compatibili con il mercato interno ai sensi dell'art. 107, paragrafo 3, lettera b), del TFUE, purché risultino soddisfatte le seguenti condizioni: a) l'Aiuto è concesso entro il 31 dicembre 2021 e copre i costi fissi scoperti sostenuti nel periodo compreso tra il 1 marzo 2020 e il 31 dicembre 2021, compresi i costi sostenuti in una parte di tale periodo ("periodo ammissibile"); b) l'Aiuto è concesso nel quadro di un regime a favore di imprese che subiscono, durante il periodo ammissibile, un calo del fatturato di almeno il 30% rispetto allo stesso periodo del 2019; c) per costi fissi non coperti si intendono i costi fissi sostenuti dalle imprese durante il periodo ammissibile che non sono coperti dagli utili (vale a dire le entrate meno i costi variabili) durante lo stesso periodo e che non sono coperti da altre fonti, quali assicurazioni, misure di aiuto temporanee contemplate dalla presente comunicazione o sostegno da altre fonti. L'intensità di Aiuto non supera il 70% dei costi fissi non coperti, tranne per le microimprese e le piccole imprese (ai sensi dell'allegato I del regolamento generale di esenzione per categoria), per le quali l'intensità di Aiuto non supera il 90% dei costi fissi non coperti. Ai fini del presente punto, le perdite subite dalle imprese in base al loro conto profitti e perdite durante il periodo ammissibile sono considerate costi fissi non coperti. Gli Aiuti nell'ambito della presente misura possono essere concessi sulla base delle perdite previste, mentre l'importo definitivo dell'aiuto è determinato dopo il realizzo delle perdite sulla base di conti certificati o, con un'adeguata giustificazione fornita dallo Stato membro alla Commissione (ad esempio in relazione alle caratteristiche o alle dimensioni di determinati tipi di imprese) sulla base di conti fiscali. I pagamenti eccedenti l'importo finale dell'Aiuto sono recuperati; d) l'importo complessivo dell'Aiuto non supera 10 milioni di Euro per impresa. L'Aiuto può essere concesso sotto forma di sovvenzioni dirette, agevolazioni fiscali e di pagamento o in altre forme, quali anticipi rimborsabili, garanzie, prestiti e partecipazioni, a condizione che il valore nominale totale di tali misure rimanga al di sotto del massimale di 10 milioni di Euro per impresa; tutti i valori utilizzati sono al lordo di qualsiasi imposta o altro onere; e) gli Aiuti nell'ambito della presente misura non sono cumulati con altri aiuti per gli stessi costi ammissibili; f) l'Aiuto non può essere concesso a imprese che si trovavano già in difficoltà (ai sensi del regolamento generale di esenzione per categoria) il 31 dicembre 2019. In deroga a quanto precede, gli aiuti possono essere concessi alle microimprese o alle piccole imprese (ai sensi dell'allegato I del regolamento generale di esenzione per categoria) che risultavano già in difficoltà al 31 dicembre 2019, purché non siano soggette a procedure concorsuali per insolvenza ai sensi del diritto nazionale e non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio o Aiuti per la ristrutturazione.

Articolo 4

PROROGA DEL PERIODO DI SOSPENSIONE DELLE ATTIVITÀ DELL'AGENTE DELLA RISCOSSIONE E ANNULLAMENTO DEI CARICHI

È stato prorogato il periodo di sospensione delle attività dell'Agente della Riscossione e sono stati annullati i carichi affidati all'Agente della Riscossione.

CHI

Soggetti interessati

COSA

L'attività di riscossione è stata **prorogata** fino al **30 aprile 2021** (è stato modificato l'art. 68 del Decreto Legge n. 18/2020, rubricato "*Sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione*").

Il versamento delle rate da corrispondere nel 2020 e di quelle da corrispondere il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio e il 31 luglio 2021 della rottamazione-*ter* e del c.d. "*saldo e stralcio*"¹¹ è considerato **tempestivo** e non determina l'inefficacia delle stesse definizioni se effettuato integralmente:

- ❖ entro il **31 luglio 2021**, relativamente alle rate in scadenza nel 2020;
- ❖ entro il **30 novembre 2021**, relativamente alle rate in scadenza il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio e il 31 luglio 2021.

Le **comunicazioni di inesigibilità** relative alle quote affidate agli Agenti della Riscossione negli anni 2018, 2019, 2020 e 2021 devono essere presentate, rispettivamente, entro il 31 dicembre 2023, il 31 dicembre 2024, il 31 dicembre 2025 e il 31 dicembre 2026.

I carichi relativi alle entrate tributarie e non tributarie affidati all'Agente della Riscossione durante il periodo di sospensione dei termini di versamento e successivamente fino al 31 dicembre 2021, nonché anche se affidati dopo lo stesso 31 dicembre 2021, a quelli relativi alle Dichiarazioni presentate nel 2018, alle dichiarazioni dei sostituti di imposta presentate nel 2017 e alle dichiarazioni presentate negli anni 2017 e 2018, per le somme che risultano dovute a seguito dell'attività di controllo formale¹² sono **prorogati**:

- ❖ di dodici mesi il termine previsto dall'art. 19, comma 2, lettera a), del Decreto Legislativo 13 aprile 1999, n. 112¹³;
- ❖ di ventiquattro mesi i termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate.

¹¹ Cfr. le seguenti disposizioni: artt. 3 e 5 del Decreto Legge 23 ottobre 2018, n. 119; art. 1, commi 190 e 193, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145. La proroga era stata anticipata con il Comunicato Stampa dell'Agenzia delle Entrate n. 36 del 27 febbraio 2021.

¹² Cfr. art. 157, comma 3, lettere a), b), e c), del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34.

¹³ La lettera a) del comma 2 dell'art. 19, prevede che costituiscono causa di perdita del diritto al discarico la mancata notificazione imputabile al concessionario, della cartella di pagamento, prima del decorso del nono mese successivo alla consegna del ruolo e, nel caso previsto dall'art. 32, comma 2, lettera b), del Decreto Legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, entro il terzo mese successivo all'ultima rata indicata nel ruolo.

Sono **automaticamente annullati** i debiti di importo residuo al 23 marzo 2021 fino a **5.000 Euro**¹⁴, risultanti dai singoli carichi affidati agli Agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010 delle persone fisiche che hanno conseguito, nel periodo di imposta 2019, un reddito imponibile ai fini delle Imposte sui Redditi fino a **30.000 Euro** e dei soggetti diversi dalle persone fisiche che hanno conseguito, nel periodo di imposta in corso alla data del 31 dicembre 2019, un reddito imponibile ai fini delle Imposte sui Redditi fino a **30.000 Euro** (rif. comma 4, art. 4).

ATTENZIONE

Tale disposizione **non** si applica:

- alle somme dovute a titolo di recupero di Aiuti di Stato, ai crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei Conti, alle multe, alle ammende e alle sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna¹⁵, nonché:
- alle risorse proprie tradizionali comunitarie e all'IVA riscossa all'importazione.

Articolo 5

ULTERIORI INTERVENTI FISCALI DI AGEVOLAZIONE E RAZIONALIZZAZIONE CONNESSI ALL'EMERGENZA COVID-19

Sono stati introdotti ulteriori interventi fiscali di agevolazione e razionalizzazione connessi all'emergenza sanitaria in corso.

CHI

Soggetti con partita IVA attiva al 23 marzo 2021 che hanno subito una riduzione maggiore del 30% del volume d'affari del 2020 rispetto al volume d'affari dell'anno precedente, come risultante dalle dichiarazioni annuali IVA presentate entro il termine di presentazione della Dichiarazione annuale IVA per il periodo di imposta 2020.

NOTA BENE

Per i soggetti non tenuti alla presentazione della dichiarazione annuale IVA si considera l'ammontare dei ricavi o compensi risultante dalle Dichiarazioni dei Redditi presentate entro il termine di presentazione della Dichiarazione annuale dei Redditi per il periodo di imposta 2020.

COSA

È stata prevista la **definizione agevolata** degli avvisi bonari con riferimento ai periodi di imposta 2017 e 2018¹⁶.

¹⁴ Comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni.

¹⁵ Cfr. art. 3, comma 16, lettere a), b) e c), del Decreto Legge n. 119/2018.

¹⁶ Il comma 1 dell'art. 5 prevede che possono essere definite le somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle Dichiarazioni, richieste con le comunicazioni previste dagli artt. 36-*bis* del D.P.R. n. 600/1973 e 54-*bis* del Decreto IVA elaborate entro il 31 dicembre 2020 e non inviate (per effetto della sospensione dei termini) con riferimento alle

ATTENZIONE

L'Agenzia delle Entrate individua i soggetti per cui si è verificata la riduzione del volume d'affari o dei ricavi o compensi e invia ai medesimi la **proposta di definizione** con l'indicazione dell'importo ridotto da corrispondere.

Tale definizione si perfeziona con il pagamento delle imposte, dei relativi interessi e dei contributi previdenziali, escluse le sanzioni e le somme aggiuntive.

NOTA BENE

Tali disposizioni si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», e successive modificazioni.

Segnaliamo, inoltre, tra le altre disposizioni introdotte, che:

- ❖ per quanto concerne l'Imposta sui Servizi Digitali (ISD)¹⁷, in sede prima applicazione, l'imposta dovuta per le operazioni imponibili nel 2020 deve essere versata entro il **16 maggio 2021** e la relativa Dichiarazione deve essere presentata entro il **30 giugno 2021**;
- ❖ con riferimento al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019, il processo di **conservazione delle fatture elettroniche** si considera **tempestivo** se è effettuato, al più tardi, entro i **tre mesi successivi** al termine ordinariamente previsto (cfr. anche il Comunicato Stampa del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 49 del 13 marzo 2021)¹⁸;
- ❖ il termine per la trasmissione telematica e la consegna della **Certificazione Unica** è stato differito al **31 marzo 2021** (cfr. il citato Comunicato Stampa n. 49/2021).

Per ulteriori approfondimenti:

Pirola Pennuto Zei & Associati – Ufficio Studi

◆ **Dott. Luca Occhetta:** luca.occhetta@studiopirola.com

dichiarazioni relative al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2017, nonché con le comunicazioni elaborate entro il 31 dicembre 2021, con riferimento alle dichiarazioni relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018.

¹⁷ Cfr. la Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 3/E/2021, commentata nel *Tax Alert* n. 7/2021, rubricato "Imposta sui servizi digitali: Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 3/E/2021".

¹⁸ Si rimanda anche alla Circolare Clienti n. 5/2021, rubricata "Sintesi delle principali scadenze di pagamento e dei principali adempimenti dichiarativi del periodo d'imposta 2021".